Sentenza n. 69/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63332 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

PAOLINI Carlo (PLNCRL45P21F648N), nato a Montespertoli il 21.09.1945 e residente a S. Casciano Val di Pesa (FI), Via Volterrana n. 121, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Nesi, con studio in Firenze, Via Francesco Puccinotti n. 30, presso il cui domicilio digitale (avvocato.nesi@pec.studiolegalepn.it) è elettivamente domiciliato

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

e nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal viceprefetto Marialaura Liberatore, protocollo.albosegretari@pec.interno.it;

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14 luglio 2026 l'avv. Caterina Nicolini, su delega dell'avv. Nesi, per il ricorrente e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS, nessuno presente per il Ministero dell'interno;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 4 febbraio 2026, il dott. Paolini, già Vice Segretario di ruolo del comune di San Casciano in Val di Pesa e Segretario comunale, da ultimo, del comune di Firenze, poi nominato responsabile della struttura territoriale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) per l'Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche a decorrere dal 01.11.2009, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui è titolare a decorrere dal 31.07.2010, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento del trattamento pensionistico nella misura dovuta per legge.

Ha segnalato, in merito, di aver presentato, con distinte pec a partire dall'8 maggio 2019, domanda all'INPS per ottenere la variazione della propria posizione contributiva, a seguito di rideterminazione del

trattamento economico – come da Decreto prefettizio prot. n. 7043 del 16 giugno 2017 e nota del Ministero dell'Interno prot. n. 1967/2018, entrambe allegate al ricorso – e conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. A tale istanza l'Amministrazione previdenziale non forniva riscontro; a fronte di diffida ad adempiere del 19.05.2021, l'Istituto rappresentava di aver richiesto al comune di Firenze, quale ultimo Ente datore di lavoro, la verifica e sistemazione della posizione contributiva del ricorrente, delle Denunce Mensili per gli anni 2009/2010, nonché l'inserimento delle retribuzioni utili ai fini della riliquidazione della pensione in applicazione del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali. Alla segnalazione dell'odierno ricorrente e del comune di Firenze che l'ultimo ente datore di lavoro dovesse considerarsi, invero, il Ministero dell'Interno, l'INPS non faceva conseguire ulteriori comunicazioni o adempimenti, pur sollecitati con ulteriori note a mezzo pec. Al contempo, il Ministero dell'Interno, riscontrando diffida del dott. Paolini del 04.07.2022, rappresentava, con nota del 06.07.2022, di non poter procedere al riallineamento della posizione assicurativa del dott. Paolini, richiedendo all'INPS di provvedere direttamente. Dal perdurante inadempimento dell'Amministrazione previdenziale derivava, quindi, la necessità per il ricorrente di instaurare il presente giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto.

2. L'INPS, costituitosi con memoria depositata il 3 luglio 2026, ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione richiesta, con una prima determina FI1032026000889 del 18.03.2026, in applicazione del

CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, con adeguamento disposto in occasione della prima erogazione utile, individuata nel mese di giugno 2026, come da cedolino allegato, comprensiva di arretrati, e con seconda determina FI1032026000960 del 02.07.2026, con riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di posizione relativa al periodo dal 01.11.2009 al 30.07.2010, così come comunicato dal Ministero dell'Interno con PEC del 17/06/2026, rappresentando, altresì, di aver proceduto alla quantificazione degli interessi lordi con decorrenza dalla data di accesso al trattamento pensionistico. Conclusivamente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite, considerata la tempestiva riliquidazione della pensione a seguito della trasmissione dei dati necessari da parte del Ministero a giugno 2026.

3. Si è costituito il Ministero dell'Interno, con memoria del 3 luglio 2026, eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e segnalando di aver provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito con sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 32/2019, ad adottare le determinazioni di propria competenza, in particolare, il decreto n. 44 del 03.03.2020, con cui si disponeva l'erogazione, in favore del dott. Paolini, delle somme dovute a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione per il periodo dal 01.11.2009 al 30.07.2010, trasmesso, con nota prot. n. 19529 del 06.07.2022, unitamente alla relativa documentazione – comprensiva del trattamento economico spettante al ricorrente e dei cedolini relativi al suddetto periodo di presa in carico da parte dell'ex Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Locale – all'INPS di Firenze ed al comune di Firenze, per il seguito di competenza, segnalando l'impossibilità di procedere direttamente sull'applicativo *Nuova Passweb*. Ha, quindi, rappresentato di aver nuovamente trasmesso all'INPS di Firenze ed al comune di Firenze, con nota prot. n. 18745 del 17.06.2026, sia la predetta nota prot. n. 19529 del 06.07.2022, sia un prospetto riepilogativo degli importi di cui alla citata documentazione

4. All'udienza pubblica odierna l'avv. Natalini, precisato di aver disposto la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno in ragione della qualità di controinteressato e non di Amministrazione resistente, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata dall'Istituto previdenziale, espressamente limitando le proprie conclusioni e l'accettazione del contraddittorio sui documenti depositati ove riferiti al presente giudizio – risultandone incardinato altro pendente tra le stesse parti –, e ha chiesto conclusivamente la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, ritenendo che la documentazione necessaria alla riliquidazione del trattamento pensionistico fosse già nella disponibilità dell'Ente previdenziale prima dell'instaurazione del presente giudizio; l'Avv. Micheli, riportandosi agli scritti difensivi, ha ribadito la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo l'integrale compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

1. Conformemente alle conclusioni delle parti, stante l'intervenuta

integrale soddisfazione della pretesa azionata – a fronte della riliquidazione del trattamento pensionistico di cui il ricorrente è titolare nei sensi richiesti – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. L'INPS ha, d'altro canto, provveduto come da richieste di parte ricorrente solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio e nonostante le comprovate sollecitazioni dell'interessato in sede amministrativa; emerge, infatti, che gli elementi forniti dal Ministero dell'Interno con mail del 17 giugno 2026, sulla base dei quali l'Istituto ha provveduto ad adottare l'ultima determina di riliquidazione del trattamento pensionistico (FI1032026000960 del 02.07.2026, con riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di posizione relativa al periodo dal 01.11.2009 al 30.07.2010), fossero già nella disponibilità dell'Ente previdenziale a seguito della comunicazione del medesimo Ministero avvenuta con nota prot. n. 19529 del 06.07.2022 (come evincibile dal doc. 18 allegato al ricorso e dalla stessa nota del 17.06.2026 del Ministero), risultando il prospetto allegato alla nota di giugno 2026 meramente riepilogativo di informazioni già in atti; pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'Istituto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell’importo di 1.500,00 euro, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Firenze, 14 luglio 2026

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/07/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente